



Alle Direzioni interregionali del lavoro
Agli Ispettorati d'area metropolitana
Agli Ispettorati territoriali del lavoro

2 p.1

Alle Direzioni centrali vigilanza e sicurezza del lavoro

Oggetto: decreto legge 2 marzo 2024, n. 18 recante "Urgenti disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Il D.L. n. 18/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità nella disciplina di alcuni istituti che interessano l'attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel presente ogni approfondimento offerto dalla conversione del decreto ed al consolidarsi dell'articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le date novità.

INPS e regolarità contributiva (art. 25, comma 3)

L'art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2024 ha introdotto e modificato l'art. 3, comma 117, della L. n. 29/2000 stabilendo il finanziamento di benefici normati e contribuiti all'esame di determinati materie di lavoro e legislazione sociale "compreso le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali".

Si introduce poi un comma 117 bis, precisando che non forma il diritto al beneficio "in caso di mancata regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nonché delle violazioni accertate di cui al precedente comma 117, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo assicurativo oggetto di verbalizzazione".

Appalto e distacco (art. 25, comma 5)

Nell'ambito della disciplina in materia di appalto l' legislatore introduce due importanti novità.

In primo luogo introduce un nuovo comma 1 bis all'art. 29 del D.Lgs. n. 176/2003 che riguarda il personale impiegato nell'appalto di opere e servizi e nell'attività subappalto "un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nell'attività e per la zona di cui ambito di applicazione del contratto commessa con l'attività oggetto dell'appalto".

In secondo luogo, si prevede ad integrare il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 176/2003 stabilendo che Trattato della responsabilità solidale contributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di distacco della committenza, dell'appalto e del distacco di cui all'art. 30, commi 1 e 5 bis, dello stesso D.Lgs. n. 176/2003.